



**Università degli Studi
CATANIA**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
17 MAG. 2013
Prot. 54346 Tit. I Cl. 3
Rep. Decreti 2014

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.R. n. 2073 del 9.5.2000, con il quale l'istituto Seminario giuridico ha assunto la forma di organismo dipartimentale con la denominazione di dipartimento "Seminario giuridico";
- visto il D.R. n. 1344 del 12.4.2012, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento del dipartimento "Seminario giuridico";
- considerato che il Consiglio del summenzionato dipartimento, nella seduta del 8.4.2013, ha proposto la modifica della denominazione della predetta struttura dipartimentale da dipartimento "Seminario giuridico" a dipartimento di "Giurisprudenza";
- viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico del 10.5.2013 di approvazione della summenzionata modifica di denominazione del dipartimento e della conseguente revisione del regolamento del medesimo, nella parte concernente la denominazione della struttura dipartimentale;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Il dipartimento "Seminario giuridico" assume la nuova denominazione di dipartimento di "Giurisprudenza".

Art. 2

Il D.R. n. 2073 del 9.5.2000 di istituzione del dipartimento "Seminario giuridico" è modificato nella parte concernente la denominazione del dipartimento e, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il regolamento del suindicato dipartimento, emanato con D.R. n. 1344 del 12.4.2012, è modificato come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art.2.

Le modifiche al decreto di istituzione del dipartimento Seminario giuridico e al regolamento del medesimo dipartimento entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, 17 MAG. 2013

V.V.

IL RETTORE
Giacomo Pignataro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede, componenti

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Giurisprudenza, istituito con D.R. n. 2073 del 9 maggio 2000 e avente sede in via Gallo, 24 Catania.
2. Al Dipartimento afferiscono un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque.

Art 2

Funzioni

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Organizza e coordina l'attività didattica del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, dei corsi di dottorato di ricerca, della Scuola di specializzazione per le professioni legali, dei master, nonché di ogni altro corso di studio o scuola di specializzazione di competenza del Dipartimento.

Art 3

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento di Giurisprudenza: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.

Art 4

Il Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) Tutti i professori, afferenti al Dipartimento;
 - b) Tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato, confermati e non, afferenti al Dipartimento;
- Alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipano con diritto di voto:
- a) Il rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto quale componente della Commissione paritetica Dipartimentale;
 - b) I rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione paritetica Dipartimentale.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Al Consiglio di Dipartimento spetta:

- a) approvare i criteri di utilizzazione del budget preventivo;
- b) deliberare ogni anno sul rendiconto delle attività svolte dal direttore del dipartimento;
- c) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori. I rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli studenti non hanno diritto di voto in queste delibere.
- d) Formulare al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori e di ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori. I rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli studenti non hanno diritto di voto in queste delibere.
- e) Adottare le delibere relative all'attività didattica del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, dei corsi di dottorato di ricerca, della Scuola di specializzazione per le professioni legali, dei master, nonché di ogni altro corso di studio o scuola di specializzazione di competenza del Dipartimento giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
- f) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
- g) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
- h) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
- i) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;
- j) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- k) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
- l) determinare i criteri per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
- m) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- n) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
- o) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Dipartimento, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.

2. Su invito del Direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
3. La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, con anticipo di almeno quattro giorni, mediante posta elettronica.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal Vicedirettore, di cui al successivo art. 9, comma 2.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. E' sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
5. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.
6. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio, di cui al successivo art. 11.
7. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso, con i risultati della relativa votazione.
8. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, consegnando il testo della dichiarazione al segretario del Consiglio.
9. Le delibere sono immediatamente efficaci ed esecutive.
10. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.



Art. 9

Il Direttore

1. Il Direttore è organo rappresentativo del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

Art. 10

Compiti del Direttore

Il Direttore:

- a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio, a cui presenta annualmente un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno;
- d) esercita ogni altro compito che la legge, lo statuto e i regolamenti di Ateneo attribuiscono ai direttori di dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte da un docente, componente del Consiglio, designato dal Direttore del Dipartimento.

Nel caso di assenza o di impedimento del segretario designato, il Direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12

La Giunta

1. E' composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal Direttore, che la presiede.
2. Partecipano, su invito del direttore, alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, il Vicedirettore, il Presidente della Commissione paritetica Dipartimentale, componenti del Consiglio ed esperti esterni al Consiglio stesso.
3. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10, dello Statuto, vengono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
4. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento. Essa si riunisce prima del Consiglio ed ogni volta che il Direttore o almeno un terzo dei componenti della giunta lo ritengano necessario.
5. La Giunta collabora con il Direttore per la predisposizione delle delibere da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere stesse.

Art. 13

La Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale, nella composizione di cui all'art. 16 dello Statuto di Ateneo, ha il compito di :

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, inclusa l'attività di assistenza agli studenti, dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del dipartimento.
 - c) proporre al Consiglio di Dipartimento ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione e la qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
 3. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.
 4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti della Commissione. Nel computo della maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.
 5. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente
 6. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci ed esecutive.
 7. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario della Commissione paritetica dipartimentale, indicato dal presidente della medesima.
 8. I verbali vengono di norma approvati nella stessa seduta o in quella successiva.
 9. I verbali vengono trasmessi al direttore del dipartimento ai fini degli adempimenti consequenziali.

Art. 14

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

